CNDCEC - Reg. nr.0013010/2022 del 18/11/2022 - ore 10.00.46

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 18 novembre 2022

Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO n. 86/2022 – Quesito in materia di STP

L'Ordine di Torino chiede se un'associazione professionale, totalmente partecipata da Commercialisti, possa partecipare interamente al capitale sociale di una STP che svolge la medesima attività.
Al quesito non viene allegato lo statuto dell'associazione professionale.
In assenza di una compiuta disciplina delle associazioni tra Commercialisti, alla luce delle differenti letture fornite in ordine all'interpretazione dell'art. 10, comma 9, della legge n. 183/2011[1] e in considerazione delle previsioni contenute nello stesso art. 10, comma 6, della legge n. 183/2011 si osserva quanto segue.

L'art. 10, comma 6, della legge n. 183/2011 declina il principio in base al quale la partecipazione ad una STP è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti. L'art. 6, comma 1, DM. n. 34/2013 precisa che l'incompatibilità considerata nell'art. 10, comma 6, della l. n. 183/2011, conseguente alla contemporanea partecipazione del socio a differenti società professionali, si determina anche in presenza di società tra professionisti multidisciplinare e si applica per tutta la durata dell'iscrizione della società nella sezione speciale dell'albo.
Pertanto, in assenza di ulteriori divieti espressi, al socio professionista resta consentito lo svolgimento dell'esercizio della professione in forma individuale o associata.

[1] Ove è previsto che "*Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge*".

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349

Aderendo alla tesi per cui l'associazione professionale costituisce un centro autonomo di imputazione e di interessi rispetto ai singoli professionisti che vi si associano[2], verrebbero a trovare applicazione le disposizioni di cui agli artt. 36 e ss. sulla disciplina delle associazioni non riconosciute; lo statuto delle stesse potrebbe consentire all'associazione di acquisire partecipazioni in società.

In tale caso, si reputa opportuno adottare tutte le cautele necessarie per garantire gli interessi della clientela e fare in modo che gli incarichi conferiti alla STP siano gestiti attenendosi scrupolosamente alle regole enunciate nella legge n. 183/2011. Spetta agli Ordini verificare, inoltre, che i professionisti dell'associazione professionale non abbiano costituito o non costituiscano in futuro una STP.

Nell'impossibilità di verificare le previsioni dello statuto dell'associazione, è doveroso segnalare, tuttavia, che, secondo un orientamento giurisprudenziale, l'associazione tra professionisti potrebbe essere equiparata alla società semplice tra professionisti.
Aderendo a questa impostazione, la partecipazione da parte di una società semplice tra professionisti in altra società tra professionisti non può essere attuata, in quanto, diversamente, verrebbe ad essere elusa, ancorché indirettamente, la regola per cui la partecipazione del socio è consentita esclusivamente a una società tra professionisti (i soci professionisti si troverebbero a partecipare contemporaneamente a due società tra professionisti).

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

[2] Alcuni riferimenti normativi sembrano deporre nella stessa direzione. Si pensi, a titolo d'esempio, alle previsioni di cui all'art. 358, comma 1, lett. b), CCII, in forza del quale possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, gli studi professionali associati; in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura.